

La regola di adeguatezza degli investimenti finanziari

Valerio Sangiovanni – Avvocato e Rechtsanwalt

Quali sono le regole di comportamento che fanno capo agli intermediari finanziari? E cosa succede se non vengono rispettate? In questo articolo ci soffermiamo in particolare modo sulla regola di adeguatezza degli investimenti. Esamineremo la giurisprudenza che talvolta condanna le banche al risarcimento del danno per aver posto in essere operazioni inadeguate rispetto alle caratteristiche degli investitori.

Il quadro normativo primario e secondario

Gli intermediari finanziari sono assoggettati ad alcune c.d. norme di comportamento (o regole di condotta). Le 2 più importanti norme di comportamento sono il dovere informativo e quello di adeguatezza.

La base normativa delle regole di condotta è costituita dal Testo unico della finanza (TUF) nonché dal Regolamento Consob intermediari¹. Sia il testo di legge che il Regolamento attuativo sono stati modificati più volte nel corso degli anni.

Scendendo ad analizzare i testi normativi, l'[art. 21](#), comma 1, TUF prevede che

«nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati».

Da questa disposizione di legge emerge l'obbligo per gli intermediari di raccogliere informazioni dai clienti (informazioni in entrata, in inglese detto anche «*know your customer*») e di dare informazioni ai clienti (informazioni in uscita).

Un'altra importante norma di comportamento è rappresentata dalla regola di adeguatezza, che è disciplinata nel Regolamento intermediari². Gli intermediari rispettano la regola di adeguatezza se:

1. raccolgono informazioni dal cliente (art. 40, Regolamento intermediari);

¹ Consob, Regolamento intermediari, n. 20307/2018, in consob.it.

² In tema di adeguatezza degli investimenti cfr. D. Imbruglia, "Mifid II e l'adeguatezza del servizio di risparmio gestito", in Studium iuris, n. 7-8/2019, pag. 856 ss.; G. Marino, "L'avvertenza sull'inadeguatezza dell'operazione di investimento e i rimedi a tutela dell'investitore", in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 12/2016, I, pag. 1626 ss.; S. Tassone, "Valutazione dell'adeguatezza dell'investimento in strumenti finanziari e interpretazione 'comunitariamente orientata'", in Giurisprudenza di merito, n. 12/2010, pag. 3052 ss..

2. lo avvertono se la singola operazione che si sta per porre in essere è adeguata o meno (art. 41 Regolamento intermediari).

L'art. 40, comma 1, Regolamento intermediari prevede che:

«al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio».

Come si può notare, il primo passaggio è quello della raccolta di informazioni dal cliente, per comprendere le sue caratteristiche e ritagliare gli investimenti sulle sue esigenze.

Il Regolamento intermediari attualmente in vigore (è dell'anno 2018) non stabilisce espressamente cosa succeda se il cliente non fornisce informazioni all'intermediario finanziario. Senza informazioni, la banca si trova in difficoltà, in quanto – non conoscendo le caratteristiche dell'investitore – non è in grado di identificare quali investimenti siano adeguati. La giurisprudenza di legittimità afferma che la mancata dazione di informazioni da parte del cliente non esenta comunque l'intermediario dal fare verifiche. Questa problematica è stata trattata in una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione³. Alcuni familiari acquistano strumenti finanziari mediante una banca. Prima degli investimenti, la banca – che si avvale di un promotore finanziario – non raccoglie alcuna informazione dai clienti. Gli investimenti vanno male e gli investitori agiscono in giudizio nei confronti dell'intermediario. La banca si difende argomentando che i clienti non avevano fornito alcuna informazione. La Suprema Corte non aderisce però a questa tesi, affermando al contrario che la circostanza che gli investitori all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione avessero dato atto di non voler fornire le notizie richieste sulla propria esperienza in materia, sulla situazione finanziaria, sulla propensione al rischio e sugli obiettivi, non fa venir meno i doveri di informazione e di valutazione di adeguatezza dell'investimento.

Ma cosa succede dopo che la banca ha ricevuto informazioni dai clienti? L'art. 41, comma 1, Regolamento intermediari stabilisce che:

«gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una

³ Cass. n. 3644/2025.

dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente».

Questo obbligo sussiste però solo nel caso in cui venga prestato il servizio di consulenza.

In questo articolo esaminiamo alcuni recenti precedenti giurisprudenziali che si sono occupati dell'adeguatezza degli investimenti e delle conseguenze della sua violazione da parte dell'intermediario finanziario.

Conseguenze della violazione della regola di adeguatezza

Qualche volta gli intermediari osservano diligentemente le norme di comportamento. Altre volte però le ignorano o comunque non le osservano con tutta la diligenza richiesta. In situazioni del genere, il cliente può chiedere il risarcimento del danno che ha patito, secondo le regole generali.

Anzi: vi è una disposizione apposita del Testo unico della finanza che facilita le azioni risarcitorie degli investitori. Difatti l'[art. 23](#), comma 6, TUF prevede che:

«nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».

Questa disposizione chiarisce che la violazione delle norme di comportamento implica per l'intermediario finanziario l'obbligo di risarcire il danno. La prova del danno è generalmente piuttosto facile: si tratta della differenza tra il prezzo di acquisto degli strumenti finanziari e il loro valore attuale. Più complesso è provare che proprio l'inadempimento della banca ha causato il danno. L'investitore è avvantaggiato dall'inversione della prova stabilita dal comma 6, dell'art. 23 TUF: gli basta "allegare" l'inadempimento; spetterà poi alla banca dimostrare di avere agito con tutta la diligenza richiesta dalla normativa primaria e secondaria. Si consideri che la normativa primaria e soprattutto quella secondaria è analitica ed è facile che l'intermediario la violi, proprio per la sua complessità.

Oltre che il risarcimento del danno, è possibile chiedere al giudice la risoluzione dei contratti di acquisto degli strumenti finanziari. Se la domanda viene accolta, al cliente vengono restituiti i danari che ha originariamente conferito per l'acquisto degli strumenti finanziari, e gli strumenti finanziari vengono restituiti alla banca. La risoluzione degli ordini di acquisto presuppone che l'inadempimento dell'intermediario sia grave, come stabilisce l'[art. 1455](#), c.c..

Un caso di condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento del danno conseguente alla violazione della regola di adeguatezza è stato affrontato, molto di recente, dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie⁴. Un signore acquista obbligazioni Portugal Telecom per l'importo di 42.706

⁴ Arbitro per le Controversie Finanziarie, decisione n. 7904/2025, in [acf.consob.it](#).

euro. L'emittente dichiara default, ossia la propria incapacità di restituire il capitale versato dal cliente per sottoscrivere le obbligazioni. L'investitore cita la banca davanti all'ACF chiedendo il risarcimento del danno. Il risarcimento non è evidentemente automatico: del resto va considerato che l'obbligazione dell'intermediario è di mezzi, non di risultato. Bisogna che la banca abbia violato qualcuna delle norme di comportamento che stiamo esaminando. Con riferimento alla verifica di adeguatezza, nella scheda di sottoscrizione delle obbligazioni era contenuto l'inciso «*l'investimento in oggetto non è adeguato*», in ragione dell'eccessiva rischiosità del titolo rispetto al profilo del cliente. Apparentemente l'intermediario ha valutato l'adeguatezza e ha comunicato al cliente gli esiti della sua verifica: operazione non adeguata. Basta ciò per escludere la responsabilità della banca? L'Arbitro risponde negativamente al quesito in quanto l'avvertenza si limitava alla breve frase appena riportata, senza ulteriori specificazioni. L'informativa sull'inadeguatezza insomma c'è stata, ma è troppo vaga. Risultano violati anche i doveri informativi, cosicché l'ACF condanna l'intermediario a risarcire il danno. Per la quantificazione del danno viene svolto il seguente ragionamento. Il prezzo pagato per le obbligazioni è di 42.706 euro. Dal momento che l'emittente è in default, la perdita è integrale. Tuttavia, il cliente ha ricevuto una cedola di importo pari a 1.613 euro. Il danno è la differenza tra questi 2 importi: 41.093 euro⁵.

La distinzione tra adeguatezza e appropriatezza

Abbiamo riportato sopra la normativa in tema di adeguatezza. La struttura del Regolamento intermediari della Consob è però più complessa, distinguendo tra "adeguatezza" e "appropriatezza" degli investimenti.

Con riferimento all'appropriatezza, la normativa secondaria prevede che «*gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente*» (art. 42, comma 1, Regolamento intermediari). Come si può notare, l'applicazione della regola di adeguatezza o di appropriatezza dipende dal tipo di servizio di investimento offerto. Per i servizi d'investimento più importanti (consulenza e gestione) va rispettata la regola più stringente dell'adeguatezza, per gli altri servizi basta invece rispettare la regola dell'appropriatezza. Le informazioni che vengono richieste al cliente in caso di verifica di appropriatezza sono di meno.

⁵ Quale esempio di condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento del danno merita di essere segnalata anche Tribunale di Viterbo, 16 gennaio 2023, in dirittobancario.it. La cliente contesta all'intermediario la violazione della regola di adeguatezza, avendole venduto titoli particolarmente illiquidi. La cliente era stata profilata quale avente "rischio medio". Le vengono però vendute azioni che non sono quotate sui mercati regolamentati. Secondo il giudice viterbese, si tratta di strumenti finanziari troppo rischiosi e dunque inadeguati a una cliente dal livello di rischio medio. Le azioni illiquide sono facili da acquistare, ma difficili da vendere: presentano una rischiosità intrinseca. In conclusione, viene affermata la responsabilità professionale della banca, che viene condannata a risarcire il danno.

Ma cosa succede se l'intermediario finanziario ritiene che un'operazione non sia appropriata per l'investitore? Il Regolamento intermediari prevede che «*qualora gli intermediari ritengano ... che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato*» (art. 42, comma 2, Regolamento intermediari). Alla luce di questa disposizione, l'intermediario può limitarsi a dare l'avvertimento. Non è vietato compiere l'operazione, una volta che l'avvertimento è stato fornito. Per calare nella prassi questa distinzione tra adeguatezza e appropriatezza, può essere utile esaminare alcuni precedenti giurisprudenziali.

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie si è recentemente occupato di una richiesta di risarcimento danni avanzata da un investitore⁶. L'intermediario presta il servizio di mera esecuzione di ordini. Per questo tipo di servizio abbiamo visto che, diversamente dal caso dei servizi di consulenza e di gestione, basta effettuare la verifica più leggera di appropriatezza. La richiesta di danni origina dal fatto che il conto e il deposito titoli sono cointestati a 2 distinte persone (marito e moglie), con 2 profili di rischio diversi: mentre il marito ha un profilo di rischio alto, la moglie ha un profilo di rischio basso. Vengono acquistati strumenti finanziari piuttosto rischiosi che sono adatti solo per il marito e non per la moglie, senza che la moglie sia stata avvertita che le operazioni sono inappropriate. L'ACF ritiene che ci sia un inadempimento da parte dell'intermediario, in quanto – nel caso di dossier titoli intestato a 2 soggetti – è necessario valutare se l'operazione è appropriata per ambedue. Non si giunge però ad alcuna condanna a risarcire il danno, in quanto l'Arbitro ritiene che non ci sia il nesso causale tra l'inadempimento della banca e le perdite subite. Risulta difatti che la moglie, nonostante il profilo di rischio basso, avesse comunque già investito in strumenti rischiosi; risulta inoltre che, almeno per un'operazione, la moglie avesse ricevuto l'avvertimento di non appropriatezza, ma – ciò nonostante – avesse comprato lo stesso lo strumento finanziario. L'ACF si convince dunque che – nel caso di specie – gli avvertimenti di non appropriatezza, anche se fossero stati impartiti, non avrebbero dissuaso dal comprare strumenti finanziari inappropriate.

Un altro precedente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ha riguardato le azioni illiquide di una banca⁷. Tizio acquista azioni emesse dalla medesima banca. Gli ordini per gli acquisti riportano l'indicazione che si tratta di investimenti inappropriate. Tuttavia, l'ACF ritiene che questa comunicazione sia insufficiente in quanto priva di motivazione, circostanza che ha impedito al cliente di poter cogliere i profili di rischio connessi con gli investimenti. L'investitore aveva già in portafoglio azioni della medesima banca. Quando ne acquista di nuove, l'intero portafoglio dell'investitore viene concentrato solo sulle azioni della medesima banca che le colloca. Secondo l'ACF, un altro profilo di inappropriatezza è dato proprio dall'eccessiva concentrazione del

⁶ Arbitro per le Controversie Finanziarie, decisione n. 7757/2024, in acf.consob.it.

⁷ Arbitro per le Controversie Finanziarie, decisione n. 2959/2020, in acf.consob.it.

portafoglio su di un unico titolo. L'Arbitro ritiene che sussista la responsabilità dell'intermediario, che viene quantificata nella differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni e il loro valore attuale.

Il rapporto tra doveri informativi e regola di adeguatezza

La regola di adeguatezza è strettamente connessa ai doveri informativi dell'intermediario finanziario. La "adeguatezza" del resto – a ben pensarci – è una nozione relativa: significa comparare le caratteristiche del cliente con quelle dell'operazione. Ne consegue che è importante che la profilatura dell'investitore, all'inizio del rapporto, sia stata correttamente eseguita. Solo in questo caso difatti sarà possibile tarare correttamente gli investimenti sulle caratteristiche del cliente.

Anche se in questo articolo ci soffermiamo soprattutto sulla regola di adeguatezza, capita che le contestazioni mosse dal cliente alla banca siano a più ampio spettro. Tipicamente ci sarà la contestazione di aver violato anche gli obblighi informativi, oltre che quelli concernenti l'adeguatezza dell'operazione. Alcuni precedenti giurisprudenziali si occupano della relazione tra doveri informativi e regola di adeguatezza.

Molto di recente, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una banca per violazione delle regole di informazione e di adeguatezza⁸. Vengono comprati alcuni strumenti finanziari, che generano perdite in capo agli investitori. Il giudice dichiara la risoluzione dei contratti di acquisto per inadempimento grave della banca. All'intermediario viene imputato di non avere valutato se il complessivo investimento fosse di natura tale per cui il cliente possedeva la necessaria conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi inerenti all'operazione. Inoltre, la banca non aveva informato i clienti sulle caratteristiche dell'investimento, con particolare riferimento alla loro illiquidità e all'eccessiva concentrazione nel comparto finanziario.

È sufficiente rispettare la regola di adeguatezza, senza fornire informazioni al cliente? Dalla giurisprudenza emerge la risposta negativa: indipendentemente dal fatto che l'operazione sia adeguata (o meno), comunque l'intermediario è tenuto a dare informazioni sullo strumento finanziario e sull'emittente. Il rispetto della regola di adeguatezza non esenta da responsabilità la banca, se questa ha violato i suoi doveri informativi.

Il rapporto tra doveri informativi e adeguatezza dell'operazione è stato ben spiegato da un'ordinanza della Corte di Cassazione del marzo 2024⁹. Due signori acquistano in più occasioni delle obbligazioni di Lehman Brothers. L'intermediario finanziario segnala che l'operazione è inadeguata; tuttavia, non fornisce altre informazioni sull'investimento. A seguito del default dell'emittente, gli investitori agiscono in giudizio contro la banca. La Suprema Corte chiarisce che la violazione dell'obbligo

⁸ Cass. n. 7757/2025.

⁹ Cass. n. 8458/2024.

informativo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza, gravando sull'intermediario un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche e i rischi specifici. L'informativa riguardo allo strumento finanziario – continua la Cassazione – ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di adeguatezza. Il dovere informativo deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo alle caratteristiche dello strumento finanziario; la verifica di adeguatezza si basa invece sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente. La segnalazione dell'intermediario, il quale sconsigli l'operazione per aspetti concernenti la generica non congruità dell'operazione rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua intrinseca rischiosità non esclude affatto l'inadempimento della banca.

Sempre in questo contesto, precedentemente la Corte di Cassazione si era trovata a esaminare una causa intentata dall'erede contro una banca¹⁰. La madre defunta perde 25.000 euro acquistando strumenti finanziari. La figlia agisce contro la banca chiedendo il risarcimento del danno. L'intermediario finanziario si difende sostenendo che l'operazione era adeguata rispetto al profilo di rischio della madre. Si tratta di un investimento con rischiosità media, e la madre aveva in portafoglio strumenti di analogo rischio. Ciò escluderebbe, secondo la tesi dell'intermediario, la sua responsabilità. Emerge però che la banca non ha fornito informazioni alla madre. La Suprema Corte rileva che si tratta di 2 obblighi distinti:

1. dare informazioni;
2. valutare l'adeguatezza.

Se l'intermediario non informa, la sua responsabilità può basarsi già su questa circostanza. La Cassazione afferma che, in caso di violazione del dovere informativo, si presume il nesso di causalità con il danno patito. L'informazione avrebbe difatti potuto dissuadere la cliente dal compimento dell'operazione. In conclusione, l'intermediario viene condannato a risarcire il danno per violazione dei suoi doveri informativi, nonostante l'operazione – in sé considerata – astrattamente fosse adeguata.

Le difese della banca: assenza di nesso di causalità e concorso di colpa del cliente

Cosa possono fare gli intermediari finanziari per difendersi rispetto alle contestazioni che vengono loro mosse dagli investitori? Le disposizioni di legge e Regolamento che abbiamo elencato sopra (ma sono solo una parte) sono alquanto complesse ed è facile violarle. Inoltre, abbiamo visto che

¹⁰ Cass. n. 7288/2023.

l'[art. 23](#), comma 6, TUF prevede un'inversione dell'onere della prova a svantaggio della banca. Se la banca dimostra il rispetto diligente di tutte le procedure, la sua responsabilità è esclusa.

Per il resto, la giurisprudenza mostra che ci sono 2 circostanze che possono escludere o ridurre la responsabilità della banca:

1. l'assenza di nesso di causalità tra l'inadempimento della banca e il successivo danno patito dall'investitore (esclusione di responsabilità o meglio: non è dovuto il risarcimento del danno);
2. il concorso di colpa del cliente nella causazione del danno (l'inadempimento c'è, ma è imputabile in parte anche all'investitore).

Una recentissima decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata contro l'intermediario finanziario per difetto di nesso di causalità¹¹. Tizio partecipa a 2 aumenti di capitale, acquistando azioni di una banca. Il primo aumento di capitale ha luogo nell'anno 2014 e la banca evidenzia che si tratta di un'operazione inadeguata, sotto il profilo dell'eccesso di concentrazione. Ciò nonostante, il cliente compra lo stesso le azioni. Nel successivo anno 2015, l'investitore compra nuove azioni della stessa banca, e – in questa occasione – l'intermediario dice che l'operazione è adeguata. L'ACF evidenzia la contraddittorietà della condotta della banca: se l'operazione era già inadeguata nel 2014 per eccessiva concentrazione del portafoglio, lo è evidentemente l'anno successivo, anzi: lo è in misura maggiore, se il cliente compra ulteriori azioni del medesimo emittente. L'intermediario avrebbe insomma dovuto evidenziare che anche gli acquisti del 2015 erano inadeguati. La banca, al contrario, segnala come adeguata l'operazione e in ciò consiste il suo inadempimento. L'Arbitro respinge però il ricorso in quanto emerge che i giudizi negativi espressi dall'intermediario sull'operazione non avevano fatto desistere il cliente dagli investimenti di cui ora si duole. In altre parole, la condotta della banca è indifferente: sia che essa segnali l'inadeguatezza dell'operazione sia che essa segnali l'adeguatezza dell'operazione, il cliente compra comunque i titoli.

Abbiamo accennato sopra al fatto che la violazione delle norme di condotta implicare il dovere di risarcire il danno patito dal cliente. Può tuttavia capitare che l'investitore abbia concorso a causare il danno. Opera allora il meccanismo previsto dal comma 1, dell'[art. 1227](#), c.c.:

«se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate».

Una fattispecie di concorso di colpa del cliente è stata trattata dal Tribunale di Lecce¹². Un signore compra in più occasioni le quote di un fondo. Nel 2001 ha concentrato buona parte del suo portafoglio su quel fondo e non vende nulla fino al 2009. Nel 2009, improvvisamente, a causa di

¹¹ Arbitro per le Controversie Finanziarie, decisione n. 7926/2025, in [acf.consob.it](#).

¹² Trib. Lecce, 7 settembre 2021.

perdite di valore del fondo, vende tutte le sue quote. Il cliente agisce contro l'intermediario finanziario chiedendo il risarcimento del danno. Il giudice leccese constata che, effettivamente, l'intermediario ha violato una serie di norme di comportamento; in particolare non ha effettuato la profilatura del cliente e non gli ha fornito informazioni; inoltre, gli acquisti risultano inadeguati. Se non avviene la profilatura all'inizio del rapporto, la giurisprudenza dice che l'intermediario deve essere particolarmente prudente, acquistando solo strumenti finanziari sicuri. Ci sono tutti i presupposti per il risarcimento del danno. Tuttavia, il Tribunale di Lecce ritiene che ci sia un concorso di colpa del cliente. L'investitore difatti – alle prime avvisaglie di perdita di valore del fondo – non ha venduto alcuna quota, conservando il portafoglio pieno del fondo per troppo tempo. In conclusione, il danno patito (differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita) viene ridotto del 50%.



OFFERTA ADVANCE BOOKING

valida fino al 21 luglio 2025. Prezzo di listino € 1.050,00 + IVA

NO PRIVILEGE	CLIENTI PRIVILEGE
€ 815,00 + IVA	€ 760,00 + IVA

Prodotto in abbonamento: durata 12 mesi dal mese di attivazione

AGEVOLAZIONI PAGAMENTO DILAZIONATO

- **Rate mensili** senza interessi tramite **RID**. Il numero di rate dipende dalla data di invio del modulo di attivazione del RID
- **30% e IVA per intero** al momento dell'iscrizione e il **restante 70% dell'imponibile** entro il **10 settembre 2025**

[SCOPRI DI PIÙ](#)

Rinnovo automatico a prezzo di listino. Offerta valida fino al 21.07.2025, solo per nuove attivazioni di abbonamento.